**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 68°** | **Roma - Giovedì, 17 marzo 1927 - Anno V** | **Numero 63**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

**Numero di pubblicazione**

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **593.**

REGIO DECRETO 3 marzo 1927, n. **299.**

**Concorso dello Stato per l'aumento del capitale della Società anonima « Azienda Generale Italiana Petroli ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, che sancì la costituzione di un'Azienda per ricerche petrolifere e per il commercio dei carburanti (A.G.I.P.);

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto 30 maggio 1920, n. 772, col quale venne approvato lo statuto della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in esecuzione del R. decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603;

Ritenuto che l'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), per lo svolgimento dei còmpiti ad essa assegnati, deve provvedere all'aumento del proprio capitale sociale da 100 milioni a 140 milioni di lire;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a contribuire, fino alla concorrenza di 24 milioni di lire, all'aumento di complessive lire 40 milioni del capitale azionario della Società anonima Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

Detta somma sarà prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 di cui ai Reali decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono autorizzati a contribuire all'aumento di capitale di cui al precedente art. 1, sino alla concorrenza di 8 milioni di lire ciascuno.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 258, *foglio* 83. — FERRETTI

Numero di pubblicazione **594.**

REGIO DECRETO 27 febbraio 1927, n. **302.**

**Revoca del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2318, col quale l'Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani venne eretta in ente morale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1923, n. 2318, col quale fu eretta in ente morale l'Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani;

Vista la deliberazione 22 luglio 1926 con la quale l'assemblea dei delegati con voto unanime, ed in conformità dello statuto sociale, ha proceduto allo scioglimento dell'anzidetta Associazione, ed ha richiesto che ne sia, a tutti gli effetti, revocato il riconoscimento in ente morale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il riconoscimento in ente morale dell'Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani, disposto col Nostro decreto 7 ottobre 1923, n. 2318, è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 258, *foglio* 87. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **595.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. **300.**

**Provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di agevolare l'esecuzione, a mezzo della « Azienda Generale Italiana Petroli » delle ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale e con quello per le colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, della somma annua di L. 7,000,000, per 3 anni, a partire dall'esercizio 1927-28, da anticiparsi alla Azienda Generale Italiana Petroli per la

esecuzione delle ricerche petrolifere nel Regno e nelle Colonie.

In corrispondenza all'assegnazione di cui sopra è ridotto di pari importo il fondo per le ricerche petrolifere, inscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Sullo stanziamento di cui al precedente articolo saranno effettuate gradatamente, all'Azienda Generale Italiana Petroli, a sua richiesta, anticipazioni di fondi secondo le necessità derivanti dall'andamento dei lavori.

L'Azienda presenterà al Ministero delle finanze i rendiconti giustificativi delle spese eseguite, corredati dei relativi documenti, a periodi trimestrali.

L'esame di tali rendiconti, da parte del Ministero e della Ragioneria centrale, dovrà essere ultimato entro due mesi dal giorno della presentazione. La successiva revisione, da parte della Corte dei conti, verrà compiuta entro un mese dalla data in cui essa avrà ricevuto dalla Ragioneria centrale i rendiconti stessi.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in esecuzione del presente decreto.

Questo decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 258, *foglio* 84. — FERRETTI.

**Numero di pubblicazione 596.**

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2413.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, col quale l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano fu riconosciuta come Università libera, e ne fu approvato lo statuto;

Veduti gli articoli 1 e 99 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, è sostituito lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 257, *foglio* 68. — FERRETTI.

**Statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

CAPO PRIMO.

COSTITUZIONE DELLA UNIVERSITÀ.

Art. 1.

E' istituita in Milano la Università cattolica del Sacro Cuore con lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici e alle professioni liberali con una istruzione superiore adeguata e una educazione morale informata ai principî del Cattolicismo.

L'Università cattolica appartiene alla categoria delle Università, di cui al n. 2 dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 2.

L'Università cattolica è costituita:

della *Facoltà di giurisprudenza;*
della *Scuola di scienze politiche, economiche e sociali;*
della *Facoltà di lettere e filosofia.*

Nella Facoltà di giurisprudenza sono costituite le *Scuole di perfezionamento* in:

diritto romano e storia del diritto;
diritto canonico;
scienze politiche e amministrative;
scienze diplomatiche e coloniali;
economia e diritto del lavoro;
economia e diritto bancario;
discipline forensi.

Nella Facoltà di lettere e filosofia sono costituite le *Scuole di perfezionamento in*:

filologia classica;
scienza dell'antichità;
papirologia;
filologia romanza;
storia medioevale e moderna;
filosofia neoscolastica;
psicologia;
lingue e letterature orientali.

CAPO SECONDO.

DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 3.

Salva la competenza delle altre autorità accademiche, al Consiglio di amministrazione spetta il governo della Università.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del Rettore, che ne è il presidente;

b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili;

c) di quattro membri nominati dall'ente morale « Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori »;

d) di un rappresentante dell'Arcivescovo di Milano;

e) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la Pubblica Istruzione.

Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.

Il Rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo.

Art. 4.

Il Consiglio di Facoltà o di Scuola si compone di regola di tutti i professori ufficiali che appartengono ad essa.

Tuttavia, alle adunanze relative a oggetti riguardanti lo stato giuridico dei professori di ruolo, o a proposte di nomina dei Presidi o dei Direttori, di conferimento o di conferma degli incarichi e di istituzione di nuovi posti di professore, sia di ruolo, sia incaricato, partecipano soltanto i professori di ruolo delle singole Facoltà o della Scuola.

A questo effetto sono considerati professori di ruolo della Scuola anche i professori di ruolo delle due Facoltà titolari di materie indicate negli articoli 12 e 18 che, a tenore dello articolo 67, vengono insegnate anche agli studenti della Scuola.

## CAPO TERZO.

### Ordinamento degli studi.

### Sezione I.

*Disposizioni comuni alle due Facoltà e alle Scuole.*

Art. 5.

L'anno accademico si divide in due semestri, l'inizio e la fine dei quali sono determinati dal Senato accademico entro i termini fissati dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per ciò che riguarda la durata ordinaria dello anno scolastico, e in modo che l'eventuale intervallo fra di essi sia compreso nel numero dei giorni di vacanza, che per le stesse norme sono da ripartirsi durante l'anno accademico, oltre i giorni riconosciuti come festivi dallo Stato.

Art. 6.

Nella Università sono conferite le seguenti lauree:

nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;

nella Scuola di scienze politiche, economiche e sociali: la laurea in scienze politiche e la laurea in scienze economiche e sociali;

nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Le Scuole di perfezionamento rilasciano un diploma relativo agli studi in ciascuna di esse compiuti.

Art. 7.

Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea durano quattro anni.

Gli studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalle Scuole di perfezionamento durano un anno nelle Scuole costituite nella Facoltà di giurisprudenza, un anno in quelle costituite nella Facoltà di lettere e filosofia ad eccezione degli studi nella Scuola di perfezionamento in storia medioevale e moderna, ed in lingua e letteratura orientali che hanno la durata di due anni.

Art. 8.

Tutti i corsi comprendono tre ore settimanali di insegnamento, salvo diversa indicazione.

Gli insegnamenti sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche, di colloqui e di esercitazioni orali e scritte o, richiedendolo la materia, di esercitazioni di laboratorio.

Prima della chiusura dell'anno accademico i Consigli di Facoltà o Scuola determinano, con deliberazione da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, quali corsi dovranno essere tenuti nell'anno accademico successivo e quali resteranno sospesi.

Art. 9.

Per gli studenti delle Facoltà e della Scuola è istituito un corso di « *Esposizione della dottrina e della morale cattolica* » di otto semestri.

Art. 10.

Nell'Università possono essere organizzati corsi di lingue moderne straniere affidati a lettori.

L'istituzione di tali corsi è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Art. 11.

I corsi a titolo privato che, per la materia di insegnamento e per la forma sotto cui è impartita, per il carattere, il programma e la estensione, sono ritenuti equivalenti ai corsi di insegnamento ufficiale, possono essere riconosciuti come pareggiati con deliberazioni del Consiglio della rispettiva Facoltà o Scuola.

### Sezione II.

*Disposizioni particolari per la Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 12.

Nella Facoltà di giurisprudenza sono insegnate le seguenti materie nel modo per ciascuna indicato:

| Materie. | Insegnamenti. |
|---|---|
| storia del diritto:<br>— romano<br>— italiano | un corso di due semestri di lineamenti di storia del diritto (con particolare riguardo alle fonti).<br>corsi semestrali di storia del diritto privato.<br>corsi semestrali di storia del diritto pubblico. |
| diritto romano | un corso di due semestri di istituzioni.<br>corsi semestrali di pandette. |
| diritto canonico | un corso di due semestri di istituzioni.<br>corsi semestrali di diritto canonico. |
| diritto comune | corsi semestrali. |
| diritto privato:<br>— civile<br>— commerciale | un corso di sei ore settimanali di due semestri di istituzioni di diritto privato (civile, commerciale |

| | |
|---|---|
| | e internazionale) ovvero due corsi separati di istituzioni di diritto civile e di istituzioni di diritto commerciale (e relative norme di conflitto) di durata complessiva corrispondente.<br>corsi semestrali di diritto civile (italiano).<br>corsi semestrali di diritto commerciale (italiano).<br>corsi semestrali di diritto privato comparato.<br>corsi semestrali di diritto internazionale privato.<br>esercitazioni di arte notarile. |
| diritto pubblico interno:<br>— costituzionale<br>— amministrativo | un corso di sei ore settimanali in due semestri di istituzioni di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo con nozioni di diritto ecclesiastico e di diritto internazionale).<br>corsi semestrali di diritto costituzionale (italiano e comparato).<br>corsi semestrali di diritto amministrativo (italiano).<br>corsi semestrali di diritto amministrativo comparato.<br>corsi semestrali di diritto degli enti locali. |
| diritto pubblico internazionale | corsi semestrali. |
| diritto ecclesiastico | corsi semestrali. |
| diritto finanziario e tributario | corsi semestrali. |
| diritto coloniale | corsi semestrali. |
| diritto penale | un corso di due semestri di di istituzioni.<br>corsi semestrali di diritto penale.<br>un corso semestrale di istituzioni di diritto penale e processuale (per gli studenti della Scuola di scienze politiche, economiche e sociali). |
| diritto processuale:<br>— civile<br>— penale | corsi semestrali di diritto processuale (generale, civile, penale) ovvero, separatamente:<br>corsi semestrali di diritto processuale generale.<br>corsi semestrali di diritto processuale civile.<br>corsi semestrali di diritto processuale penale.<br>corsi semestrali di diritto fallimentare.<br>esercitazioni nella pratica giudiziaria e forense. |
| diritto agrario | corsi semestrali. |
| diritto industriale | corsi semestrali. |
| diritto marittimo | corsi semestrali. |
| diritto del lavoro | corsi semestrali di diritto del lavoro e ordinamento sindacale. |
| diritto naturale | corsi semestrali. |
| medicina legale | corsi semestrali. |

Art. 13.

Gli insegnamenti sono: istituzionali, approfonditi, complementari.

Gli insegnamenti istituzionali sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di colloqui; gli insegnamenti approfonditi sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni orali e scritte; gli insegnamenti complementari possono svolgersi anche mediante cicli di letture e di esercitazioni tenute da diversi docenti.

Art. 14.

I corsi istituzionali debbono avere carattere elementare, informativo e comprendere tutti i concetti e le norme fondamentali della materia. Invece i corsi approfonditi di pandette, storia del diritto privato e pubblico, diritto privato (civile e commerciale), diritto privato comparato, diritto internazionale privato, diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo), diritto pubblico comparato, diritto internazionale pubblico, diritto penale, pratica giudiziaria e forense, debbono avere carattere analitico, critico, monografico e intendere allo scopo di far conoscere i metodi di indagine e di applicazione delle norme giuridiche.

SEZIONE III.

*Disposizioni particolari per la Scuola di scienze politiche, economiche e sociali.*

Art. 15.

Nella Scuola di scienze politiche, economiche e sociali sono insegnate le seguenti materie nel modo per ciascuna indicato:

| MATERIE. | INSEGNAMENTI. |
|---|---|
| politica | corsi semestrali di politica (generale).<br>corsi semestrali di storia e politica della colonizzazione. |
| scienza dell'amministrazione | corsi semestrali. |
| diplomazia e storia dei trattati e dei concordati | corsi semestrali. |
| scienze economiche:<br>— economia politica<br>— scienza delle finanze | un corso di due semestri di istituzioni di scienze economiche (economia politica e scienza delle finanze con nozioni di metodologia statistica).<br>corsi semestrali di economia politica (pura e applicata): economia agraria, economia del lavoro, ecc.<br>corsi semestrali di scienza delle finanze.<br>corsi semestrali di politica economica. |

| | |
|---|---|
| | corsi semestrali di arte bancaria. |
| | corsi semestrali di storia delle dottrine economiche. |
| storia dei fatti economici | corsi semestrali. |
| demografia | corsi semestrali. |
| statistica | corsi semestrali di statistica metodologica. |
| contabilità dello Stato e degli enti locali | corsi semestrali. |
| ragioneria | corsi semestrali. |
| matematica | corsi semestrali. |
| medicina sociale | corsi semestrali. |

Art. 16.

Gli insegnamenti istituzionali, approfonditi e complementari vengono impartiti nel modo determinato dall'articolo 14 per gli uguali insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 17.

I corsi istituzionali debbono avere carattere elementare e comprendere tutti i principi fondamentali della materia.

I corsi approfonditi di economia politica e di scienza delle finanze debbono avere carattere monografico e intendere allo scopo di far conoscere i metodi di indagine.

SEZIONE IV.

*Disposizioni particolari per la Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 18.

Nella Facoltà di lettere e filosofia sono insegnate le seguenti materie nel modo per ciascuna indicato:

| MATERIE. | INSEGNAMENTI. |
|---|---|
| filologia classica: | |
| — letteratura greca | corsi di letteratura greca. |
| | corsi di letteratura bizantina. |
| — letteratura latina | corsi di letteratura latina. |
| | corsi di letteratura latina medioevale. |
| — lingua greca | corsi di lingua greca. |
| — lingua latina | corsi di lingua latina. |
| scienza dell'antichità: | |
| — storia antica | corsi di storia antica. |
| — antichità classiche | corsi di antichità classiche. |
| — antichità dell'Egitto greco-romano | corsi di antichità dell'Egitto greco-romano e papirologia. |
| — archeologia | corsi di archeologia. |
| glottologia indo-europea | corsi di glottologia indoeuropea. |
| filologia indo-iranica: | |
| — sanscrito | corsi di sanscrito. |
| — iranico | corsi di iranico. |
| filologia semitica | corsi di filologia semitica. |
| Lingua araba e letteratura arabo-cristiana | corsi di lingua araba. |
| | corsi di letteratura arabo cristiana. |
| letteratura cristiana antica | corsi di letteratura cristiana antica. |
| letteratura italiana | corsi di letteratura italiana. |
| | corso dantesco. |
| lingua italiana | corsi di lingua italiana. |
| filologia romanza: | corsi di filologia romanza. |
| — letteratura francese | corsi di letteratura francese. |
| — lingua francese | corsi di lingua francese. |
| — lingua e letteratura spagnola | corsi di lingua e letteratura spagnola. |
| filologia germanica: | |
| — letteratura inglese | corsi di letteratura inglese. |
| — lingua inglese | corsi di lingua inglese. |
| — letteratura tedesca | corsi di letteratura tedesca. |
| — lingua tedesca | corsi di lingua tedesca. |
| storia moderna | corsi di storia moderna. |
| storia dell'arte medioevale e moderna | corsi di storia dell'arte medioevale e moderna. |
| paleografia e diplomatica | corsi di paleografia e diplomatica. |
| storia della Chiesa | corsi di storia della Chiesa. |
| | corsi di agiografia. |
| geografia | corsi di geografia. |
| filosofia | corsi di propedeutica. |
| | corsi di scolastica. |
| | corsi di metafisica. |
| | corsi di gnoseologia. |
| | corsi di etica. |
| storia della filosofia | corsi di storia della filosofia antica. |
| | corsi di storia della filosofia medioevale. |
| | corsi di storia della filosofia moderna. |
| storia delle religioni | corsi di introduzione alla storia delle religioni. |
| | corsi di etnologia religiosa. |
| pedagogia | corsi di pedagogia. |
| psicologia | corsi di psicologia generale. |
| | corsi di psicologia dei popoli. |
| | corsi di psicologia del fanciullo. |
| | corsi di psicologia applicata. |
| | corsi di fonetica sperimentale. |
| cosmologia | corsi di cosmologia. |
| biologia | corsi di biologia generale. |
| | corsi di anatomia e di fisiologia comparata. |
| | corsi di chimica biologica. |

CAPO QUARTO.

DEGLI INSEGNAMENTI.

Art. 19.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 20.

Il ruolo organico dei posti di professore è determinato nella tabella n. 1, annessa al presente statuto.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina a professore universitario di ruolo.

Art. 21.

Per una stessa materia, alla quale siano attinenti più corsi di insegnamento, possono anche essere nominati più

professori di ruolo. Il Consiglio di Facoltà o di Scuola determina d'anno in anno quale corso d'insegnamento debba essere impartito da ciascun professore.

I professori incaricati sono assunti per insegnamenti singoli.

Art. 22.

I professori di ruolo hanno obbligo di impartire sei ore settimanali di insegnamento, tranne che il Consiglio di Facoltà o di Scuola non consenta di ridurre il numero fino a un minimo di tre.

Art. 23.

Il conferimento e la conferma degli incarichi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo voto favorevole del Consiglio di Facoltà o della Scuola e del Senato accademico.

Art. 24.

L'incarico del corso di « *Esposizione della dottrina e della morale cattolica* » è conferito con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Art. 25.

I professori incaricati, i lettori, e l'incaricato del corso di « *Esposizione della dottrina e della morale cattolica* », quando vengano meno ai doveri inerenti al loro ufficio, possono essere revocati in qualsiasi tempo.

Il Rettore, sentito l'interessato, dà comunicazione dei fatti che sono oggetto di imputazione e delle prove raccolte al Consiglio di amministrazione, il quale, dopo che l'incolpato ha presentate le sue difese a voce o per iscritto, delibera in merito, previo parere del Senato accademico.

Art. 26.

Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo sono determinati nell'annessa tabella n. 2, in conformità a quanto dispone il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per i professori di ruolo delle Regie Università, di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

I professori trasferiti da Università o Istituti superiori di cui alla tabella *A* predetta, entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti.

I professori trasferiti da Università o Istituti, di cui alla tabella *B* annessa al precitato decreto, o da Università o da Istituti liberi, entrano in ruolo con lo stipendio che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Università o Istituti di cui alla tabella *A*.

Al Rettore è assegnata una indennità di carica non valutabile agli effetti della pensione, determinata nella stessa tabella n. 2, e corrispondente alla indennità assegnata dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai Rettori delle Regie Università.

Qualsiasi modificazione allo stato economico o alla indennità di carica che in seguito venisse apportata per i professori di ruolo o per i Rettori delle Regie Università, di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, si intenderà estesa anche ai professori di ruolo e al Rettore della Università cattolica.

Art. 27.

Ai professori di ruolo è assicurato il trattamento di quiescenza, che le norme vigenti di legge e il decreto previsto dall'art. 120 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, fanno ai professori di ruolo delle Regie Università.

Qualunque modificazione che venisse apportata in seguito circa il trattamento di quiescenza dei professori di ruolo delle Regie Università, s'intende estesa ai professori di ruolo della Università cattolica.

Art. 28.

Al professore dispensato dal servizio, in base all'art. 34, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, quando non vi sia luogo ad applicare il trattamento di quiescenza, è assegnata una indennità fissata dal Consiglio di amministrazione e commisurata all'anzianità, avuto riguardo ai motivi della dispensa dal servizio.

Art. 29.

Le retribuzioni per i professori incaricati, per i lettori e per l'incaricato di « *Esposizione della dottrina e morale cattolica* », vengono stabilite, volta per volta, ed anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 35, comma primo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

## CAPO QUINTO.

### DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI.

Art. 30.

A una cattedra di insegnamento ufficiale possono essere assegnati uno o più aiuti o assistenti con la mansione di coadiuvare il professore nell'attività didattica e scientifica.

La nomina e la conferma degli aiuti e assistenti è disciplinata dalle norme dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dei rispettivi articoli del Regolamento generale universitario.

Art. 31.

Gli aiuti e gli assistenti, quando vengano meno ai doveri inerenti alle mansioni a loro affidate, possono essere revocati in qualsiasi tempo, osservato il procedimento di cui all'art. 25, comma 2°, del presente statuto.

Art. 32.

Lo stipendio degli aiuti e degli assistenti è fissato nella tabella n. 3 annessa al presente statuto.

## CAPO SESTO.

### DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE.

#### SEZIONE I.

*Disposizioni comuni alle due Facoltà e alla Scuola.*

Art. 33.

La domanda di immatricolazione deve essere corredata, oltre che del titolo di studio e dei documenti richiesti per l'immatricolazione nelle Regie Università, dell'attestato di battesimo e di un attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.

Gli studenti stranieri debbono unire alla domanda, oltre i documenti richiesti per l'immatricolazione nelle Regie Università, soltanto un attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.

Art. 34.

Alla Scuola di scienze politiche, economiche e sociali sono ammessi coloro che siano forniti di diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 35.

Il Senato accademico determina ogni anno, prima della chiusura dell'anno accademico, il numero delle nuove iscrizioni per ciascun corso e per ciascuna Facoltà o Scuola per l'anno accademico successivo.

Tenuto conto del numero determinato per le nuove iscrizioni, il Senato accademico delibera sull'ammissione all'Università in base agli attestati di studio presentati.

Art. 36.

Gli studenti che dopo uno o più anni di corso passano ad altra Facoltà o Scuola sono iscritti nel secondo anno di questa, coll'obbligo, però, di seguire tutti i corsi di insegnamento e di subire tutti gli esami richiesti per il conseguimento della laurea, salvo i corsi e gli esami che avessero già frequentati e superati mentre erano iscritti nella Facoltà o Scuola donde hanno fatto passaggio.

Però in caso di passaggio dalla Facoltà di giurisprudenza alla Scuola di scienze politiche, economiche e sociali o viceversa, è consentita l'inscrizione all'anno di corso successivo a quello compiuto nella Facoltà o Scuola di provenienza.

I laureati in giurisprudenza, i laureati in scienze politiche, i laureati in scienze economiche e sociali, o forniti di laurea equipollente, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica, i laureati in lettere e in filosofia possono ottenere l'inscrizione al quarto anno e conseguire rispettivamente la laurea in scienze politiche o in scienze economiche e sociali, in giurisprudenza o in scienze politiche, in giurisprudenza o in scienze economiche e sociali, in filosofia e in lettere seguendo i corsi di insegnamento e subendo gli esami che saranno determinati dal Consiglio della Facoltà o della Scuola.

La iscrizione al secondo, terzo, quarto anno delle Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia dei provenienti dalla Scuola di scienze politiche, economiche e sociali è subordinata alla condizione che essi abbiano conseguito il diploma di maturità classica da almeno uno, due o tre anni.

Art. 37.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 38.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 39.

Tutti i giudizî sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 37 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 40.

Lo studente che, dopo l'ammonizione, persistesse in una condotta contrastante con lo spirito al quale si informa l'Università cattolica, può essere inviato dal Rettore, udito il Consiglio della Facoltà o Scuola a cui appartiene, a dichiarare presso quale altra Università intenda trasferirsi. Contro questo provvedimento lo studente può ricorrere al Senato accademico.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitarii, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili delle sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 41.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 42.

Per essere ammessi agli esami di profitto gli studenti devono presentare domanda al Rettore, nel termine da questo stabilito.

La data degli esami è fissata dal Consiglio di Facoltà o Scuola.

Art. 43.

Il Consiglio di Facoltà o Scuola determinerà, al principio di ogni anno accademico, quali esami di profitto debbono essere sostenuti per gruppi di materie.

Gli esami sono orali. Tuttavia gli esami di profitto per le materie indicate negli articoli 56 e 81 e per altre, che i Consigli di Facoltà o Scuola possono in seguito determinare, comprenderanno, oltre le prove orali, prove scritte.

Art. 44.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside o Direttore su proposta del Consiglio di Facoltà o Scuola. Esse sono costituite da professori delle materie su cui verte l'esame e da almeno un libero docente.

In ogni caso la Commissione non può funzionare con meno di tre membri. Il Preside della Facoltà o il Direttore della Scuola provvede a sostituire i commissari che per qual-

siasi motivo siano assenti, in modo che i membri della Commissione non siano mai inferiori a tre.

Il presidente e il segretario della Commissione sono nominati dal Preside della Facoltà o dal Direttore della Scuola.

Art. 45.

La Commissione dà il voto in seduta privata immediatamente dopo l'esame di ciascun candidato. Il presidente della Commissione propone il voto. I singoli commissari votano dopo l'eventuale discussione della proposta.

Art. 46.

La domanda di ammissione all'esame di laurea è presentata al Rettore. Al Consiglio di Facoltà o di Scuola spetta di fissare la data dell'esame.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato il corso di « *Esposizione della dottrina e della morale cattolica* » e superato l'esame.

Art. 47.

L'esame di laurea consiste:

1° in una dissertazione scritta su tema scelto dallo studente e approvato dalla Facoltà o Scuola almeno sei mesi innanzi;

2° nella discussione della dissertazione;

3° nello svolgimento orale di tre tesi scelte, in materie diverse, dallo studente e approvate previamente dalla Facoltà;

4° in una prova pratica, qualora il laureando scelga per tesi di laurea una materia sperimentale.

Art. 48.

La Commissione per l'esame di laurea si compone di undici membri, compreso il Preside della Facoltà o Direttore della Scuola, che di diritto ne è presidente.

I commissari sono nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà o Scuola fra i professori ufficiali: uno almeno deve essere libero docente.

Il Rettore provvede a sostituire i commissari assenti, in modo che la Commissione non funzioni mai in numero minore di sette.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal commissario più giovane.

Art. 49.

La Commissione dà il voto immediatamente dopo l'esame e in seduta privata. Udite le relazioni sulle prove, in cui consistette l'esame, vota separatamente l'approvazione del candidato e i punti di merito.

Art. 50.

L'annessa Tabella n. 4 determina le tasse e le sopratasse per ciascuna Facoltà, fissate in base al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni.

Ogni modificazione, che venisse apportata in seguito, relativa alle tasse e sovratasse scolastiche per le Regie Università, s'intende estesa alla Università cattolica.

Le tasse e le sopratasse determinate per la Facoltà di giurisprudenza si applicano anche alla Scuola di scienze politiche, economiche e sociali.

Nella stessa Tabella sono determinate le tasse per le Scuole di perfezionamento di cui all'art. 2.

Art. 51.

L'annessa Tabella n. 5 determina i diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici della Università.

SEZIONE II.

*Disposizioni particolari per la Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 52.

Per la laurea in giurisprudenza è proposto il seguente ordine di studi:

istituzioni di scienze economiche (annuale);
lineamenti di storia del diritto (annuale);
istituzioni di diritto romano (annuale);
istituzioni di diritto privato (annuale, sei ore settimanali);
istituzioni di diritto pubblico (annuale, sei ore settimanali);
istituzioni di diritto penale (annuale);
pandette (due semestri);
diritto privato, civile e commerciale (quattro semestri);
diritto amministrativo (tre semestri);
diritto ecclesiastico (due semestri);
diritto finanziario e tributario (due semestri);
diritto penale (un semestre);
diritto processuale: generale, civile e penale (quattro semestri);
diritto naturale (un semestre);

e inoltre l'uno o l'altro di questi due gruppi di insegnamenti:

| I. | II. |
|---|---|
| pandette (altri due semestri). | storia del diritto pubblico (due semestri). |
| storia del diritto privato (due semestri). | diritto pubblico interno, costituzionale e amministrativo (altri due semestri). |
| diritto privato civile e commerciale (altre due semestri). | contabilità dello Stato e degli enti locali (un semestre). |
| diritto internazionale privato (un semestre). | diritto internazionale pubblico (due semestri). |
| e per quattro semestri complessivi altri corsi scelti tra i seguenti (con facoltà di iscriversi a uno stesso corso anche per più di un semestre): | e per quattro semestri complessivi altri corsi scelti tra i seguenti (con facoltà di iscriversi ad uno stesso corso anche per più di un semestre): |
| pandette (oltre i quattro semestri di cui sopra). | istituzioni di diritto canonico. |
| istituzioni di diritto canonico. | diritto canonico. |
| diritto canonico. | diritto degli enti locali. |
| diritto comune. | diritto amministrativo comparato. |
| diritto privato comparato. | diritto coloniale. |
| esercitazioni di arte notarile. | diritto internazionale privato. |
| diritto penale (oltre il semestre di cui sopra). | diritto del lavoro e ordinamento sindacale. |
| diritto fallimentare. | politica (generale). |
| esercitazioni di pratica giudiziaria e forense. | scienza dell'amministrazione. |
| diritto agrario. | diplomazia e storia dei trattati e dei concordati. |

| | |
|---|---|
| diritto industriale. | storia e politica della colonizzazione. |
| diritto marittimo. | demografia. |
| diritto del lavoro e ordinamento sindacale. | economia politica. |
| ragioneria. | scienza delle finanze. |
| medicina legale. | politica economica. |
| | contabilità dello Stato e degli enti locali (oltre il semestre di cui sopra). |

Art. 53.

L'ordine di studio di cui all'articolo precedente s'intende semplicemente consigliato agli studenti. Questi sono liberi di costituire, nel modo che credono migliore, l'ordine medesimo, semprechè seguano tutti i corsi istituzionali indicati nel primo comma dell'articolo stesso, comprendano complessivamente nel loro curricolo un numero di ore di insegnamento pari a quello risultante dall'ordine di studio proposto in tale articolo e ottemperino alle condizioni di cui alle due disposizioni seguenti.

Art. 54.

Lo studente deve iscriversi a tanti corsi che comprendano complessivamente almeno diciotto ore settimanali di insegnamento nel primo anno, diciotto nel secondo, dodici nel terzo, nove nel quarto, restando libero di distribuire fra i quattro anni le restanti dodici ore.

Art. 55.

Lo studente non potrà iscriversi ai corsi approfonditi analitici, monografici, se non dopo essersi iscritto ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza ai corrispondenti corsi istituzionali.

Art. 56.

Gli esami di profitto nelle esercitazioni di arte notarile e di pratica giudiziaria e forense comprenderanno anche prove scritte.

*Scuole di perfezionamento.*

Art. 57.

Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in diritto romano e storia del diritto devono seguire i corsi di:
pandette (due semestri);
diritto comune (un semestre);
storia del diritto privato (due semestri);
e due corsi scelti tra i seguenti:
storia del diritto pubblico (due semestri);
antichità classiche (due semestri);
antichità dell'Egitto greco-romano e papirologia (due semestri);
paleografia e diplomatica (due semestri).
Devono inoltre dar prova di conoscere la lingua latina giuridica.

Art. 58.

Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in diritto canonico devono seguire i corsi di:
istituzioni di diritto canonico (due semestri);
diritto canonico (un semestre);
diritto comune (un semestre);
storia del diritto privato (due semestri);
diritto ecclesiastico (due semestri);
storia della Chiesa (due semestri);
e devono dar prova di conoscere la lingua latina giuridica.

Art. 59.

Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in scienze politiche ed amministrative devono seguire i corsi di:
diritto costituzionale italiano e comparato (un semestre);
diritto amministrativo italiano (due semestri);
diritto amministrativo comparato (un semestre);
diritto degli enti locali (un semestre);
politica (generale) (due semestri);
e due corsi scelti tra i seguenti:
storia del diritto pubblico (due semestri);
contabilità dello Stato e degli enti locali (due semestri);
scienza dell'amministrazione (due semestri);
scienza delle finanze (due semestri);
politica economica (due semestri);
e devono inoltre dimostrare di conoscere la lingua tedesca o la lingua inglese.

Art. 60.

Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in scienze diplomatiche e coloniali devono seguire cinque corsi a scelta tra i seguenti:
diritto internazionale pubblico (due semestri);
diplomazia e storia dei trattati e concordati (due semestri);
diritto costituzionale e amministrativo comparati (due semestri);
diritto coloniale (due semestri);
storia e politica della colonizzazione (due semestri);
storia moderna (due semestri);
diritto privato comparato e diritto internazionale privato (due semestri);
politica (generale) (due semestri);
politica economica (due semestri);
e devono dimostrare di conoscere la lingua francese e un'altra lingua straniera moderna.

Art. 61.

Gli inscritti alla Scuola di perfezionamento in economia e diritto del lavoro devono seguire i corsi di:
economia agraria (un semestre);
economia del lavoro (un semestre);
diritto agrario (un semestre);
diritto del lavoro e ordinamento sindacale (due semestri);
demografia (un semestre);
scienza dell'amministrazione (due semestri);
e un corso semestrale a scelta di medicina sociale ovvero di psicotecnica del lavoro.

Art. 62.

Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in economia e diritto bancario devono seguire i corsi di:
economia politica (un semestre);
economia bancaria (un semestre);
arte bancaria (un semestre);
storia dei fatti economici (due semestri);
scienza dell'amministrazione (un semest
diritto commerciale (due semestri);
diritto fallimentare (un semestre).

Art. 63.

Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in discipline forensi devono seguire dieci corsi scelti tra i seguenti:
diritto civile (un semestre);
diritto commerciale (un semestre);
diritto privato comparato (un semestre);
esercitazioni di arte notarile (un semestre);
diritto amministrativo (un semestre);
diritto finanziario (un semestre);
diritto agrario (un semestre);
diritto industriale (un semestre);
diritto del lavoro e ordinamento sindacale (un semestre);
diritto penale (un semestre);
esercitazioni di pratica giudiziaria e forense (un semestre);
ragioneria (un semestre);
medicina legale (un semestre).

Art. 64.

Il Consiglio di Facoltà può stabilire altri ordini di studio per le Scuole di perfezionamento in modo però che il numero totale delle ore di insegnamento di ciascuna Scuola non riesca inferiore a quello risultante dai rispettivi ordini di studio disposti con gli articoli precedenti.

Art. 65.

Alle Scuole di perfezionamento costituite nella Facoltà di giurisprudenza possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza.

Alle Scuole di perfezionamento in scienze politiche ed amministrative, in scienze diplomatiche e coloniali, in economia e diritto del lavoro e in economia e diritto bancario possono iscriversi i laureati in scienze politiche e in scienze economiche e sociali o coloro che sono forniti di laurea equipollente, purchè muniti di maturità classica o scientifica.

I semestri d'inscrizione per il conseguimento delle lauree non possono computarsi ai fini delle Scuole di perfezionamento.

Art. 66.

Per conseguire il diploma gli iscritti alle Scuole di perfezionamento dovranno: *a*) superare un esame unico di cultura su tutte le materie della Scuola; *b*) presentare e discutere una dissertazione scritta, avente carattere di originalità.

SEZIONE III.

*Disposizioni particolari per la Scuola di scienze politiche, economiche e sociali.*

Art. 67.

Per la laurea in scienze politiche e per la laurea in scienze economiche e sociali è proposto il seguente ordine di studi:

Corsi comuni alle due lauree:
istituzioni di diritto privato (annuale, sei ore settimanali);
istituzioni di diritto pubblico (annuale, sei ore settimanali);
istituzioni di diritto penale e processuale (semestrale);
diritto finanziario e tributario (due semestri);
diritto del lavoro e ordinamento sindacale (due semestri);
politica (due semestri);
scienza dell'amministrazione (due semestri);
demografia (un semestre);
matematica (un semestre);
istituzioni di scienze economiche (annuale);
economia politica (due semestri);
scienza delle finanze (due semestri);
politica economica (due semestri);
contabilità dello Stato e degli enti locali (due semestri);
e inoltre in particolare:

| I. | II. |
|---|---|
| per la laurea in scienze politiche i corsi di: | per la laurea in scienze economiche e sociali i corsi di: |
| politica (un altro semestre); | economia politica (altri 4 semestri); |
| scienza dell'amministrazione (un altro semestre); | storia delle dottrine economiche (due semestri); |
| diplomazia e storia dei trattati e dei concordati (quattro semestri): | storia dei fatti economici (due semestri); |
| diritto internazionale pubblico (due semestri); | statistica metodologica (due semestri); |
| storia e politica della colonizzazione (due semestri); | statistica economica (un semestre); |
| diritto coloniale (due semestri); | arte bancaria (un semestre); |
| e per tre semestri complessivi altri corsi scelti tra i seguenti (con facoltà di inscriversi ad uno stesso corso anche per più di un semestre): | e per tre semestri complessivi altri corsi scelti tra i seguenti (con facoltà di iscriversi ad uno stesso corso anche per più di un semestre): |
| storia del diritto pubblico; | statistica economica (oltre il semestre di cui sopra); |
| diritto costituzionale (italiano e comparato); | arte bancaria (oltre il semestre di cui sopra); |
| diritto degli enti locali; | diritto agrario; |
| diritto amministrativo; | |
| diritto amministrativo comparato; | diritto industriale; |
| diritto ecclesiastico; | diritto commerciale; |
| diritto internazionale privato; | diritto fallimentare; |
| medicina sociale. | ragioneria. |

Art. 68.

L'ordine di studio di cui all'articolo precedente s'intende semplicemente consigliato agli studenti. Questi sono liberi di stabilire nel modo che credono migliore l'ordine medesimo, semprechè vi includano tutti i corsi istituzionali indicati nel primo comma dell'articolo stesso, e comprendano complessivamente nel loro piano di studi un numero d'insegnamenti pari a quello risultante dall'ordine di studio proposto in tale articolo e ottemperino alle condizioni di cui alle due disposizioni seguenti.

Art. 69.

Lo studente deve iscriversi a tanti corsi, che comprendano complessivamente almeno diciotto ore settimanali di insegnamento nel primo anno, diciotto nel secondo, dodici nel terzo, nove nel quarto, restando libero di distribuire tra i quattro anni le restanti nove ore.

Art. 70.

Lo studente non può iscriversi ai corsi approfonditi se non dopo essersi iscritto ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza ai corrispondenti corsi istituzionali.

Art. 71.

Gli esami di profitto di arte bancaria, di diplomazia, di ragioneria e di statistica comprenderanno anche prove scritte.

SEZIONE IV.

*Disposizioni particolari per la Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 72.

Per la laurea in lettere sono proposti due ordini di studi:
1. filologia e storia antica;
2. filologia e storia moderna.

Analogamente, per la laurea in filosofia, sono proposti due ordini di studi:
1. filosofia;
2. storia e filosofia.

Art. 73.

Il primo ordine di studi per la laurea in lettere comprende i seguenti corsi:

filologia classica — quattro corsi di otto semestri ciascuno (ivi comprese le ore per la lingua greca e la lingua latina) e un corso di due semestri sostituibile con un corso di filologia semitica;
scienza dell'antichità — due corsi di otto semestri ciascuno; uno di quattro semestri; uno di due semestri;
glottologia indo-europea — un corso di quattro semestri;
filologia indo-iranica — un corso di quattro semestri;
storia della filosofia — un corso di due semestri;
letteratura cristiana antica — un corso di due semestri;
letteratura italiana — un corso di quattro semestri;
filologia romanza — un corso di due semestri;
storia moderna — un corso di due semestri;
geografia — un corso di due semestri.

Art. 74.

Il secondo ordine di studi per la laurea in lettere comprende i seguenti corsi:

letteratura italiana — un corso di otto semestri;
cattedra dantesca — un corso di quattro semestri;
filologia romanza — un corso di otto semestri, completato da un corso di quattro semestri di una letteratura neolatina a scelta;
filologia germanica — due corsi di cui uno di quattro semestri e uno di due semestri;
storia moderna — un corso di otto semestri;
storia della Chiesa — un corso di due semestri;
paleografia e diplomatica — un corso di due semestri;
geografia — un corso di due semestri;
storia dell'arte medioevale e moderna — un corso di quattro semestri;
filosofia e storia della filosofia — due corsi di due semestri ciascuno;
glottologia indo-europea — un corso di due semestri;
filologia classica — tre corsi di cui due di quattro semestri ciascuno e uno di due semestri;
letteratura cristiana antica oppure agiografia — un corso di due semestri;
scienza dell'antichità — un corso di due semestri.

Art. 75.

Per lo studente che intenda conseguire la laurea in lettere, specializzandosi in una delle filologie moderne straniere, è proposto il seguente piano di studi:

I. — Per uno dei rami della filologia romanza:

letteratura italiana: un corso di quattro semestri;
filologia romanza: un corso di otto semestri, accompagnato da un corso di otto semestri della letteratura neolatina prescelta, e da un corso di quattro semestri di altra letteratura neolatina; la letteratura neolatina scelta deve essere accompagnata da un corso di otto semestri di lingua;
filologia germanica: un corso di quattro semestri o due corsi di due semestri ciascuno, di letteratura tedesca, oppure inglese;
glottologia indo-europea: un corso di due semestri;
geografia: un corso di due semestri;
storia moderna: un corso di otto semestri;
storia della Chiesa oppure agiografia: un corso di due semestri;
storia dell'arte medioevale e moderna: un corso di due semestri;
paleografia e diplomatica: un corso di due semestri;
filosofia e storia della filosofia: due corsi di due semestri ciascuno;
filologia classica: due corsi di due semestri ciascuno;
scienza dell'antichità: un corso di due semestri.

II. — Per la filologia germanica:

Le materie e i corsi di cui al n. 1 con le seguenti modificazioni:

filologia romanza: un corso di quattro semestri;
filologia germanica: un corso di otto semestri della letteratura germanica scelta, accompagnati da un corso di quattro semestri dell'altra letteratura germanica e da un corso di otto semestri della lingua germanica scelta.

Art. 76.

Il primo ordine di studi per la laurea in filosofia comprende i seguenti corsi:

propedeutica allo studio della filosofia — un corso di due semestri;
filosofia — tre corsi di quattro semestri ciascuno;
storia della filosofia — tre corsi di quattro semestri ciascuno;
diritto naturale — un corso di due semestri;
introduzione alla storia delle religioni — un corso di due semestri;
pedagogia — un corso di quattro semestri;
psicologia — un corso di quattro semestri di psicologia generale con dimostrazioni pratiche nel laboratorio di psicologia;
cosmologia — un corso di due semestri con dimostrazioni pratiche nel laboratorio di fisica;
biologia — un corso di quattro semestri di biologia generale con dimostrazioni pratiche nel laboratorio di biologia;
storia moderna — un corso di quattro semestri;
istituzioni di scienze economiche — un corso di due semestri;
istituzioni di diritto romano — un corso di due semestri.

Art. 77.

Il secondo ordine di studi per la laurea in filosofia comprende i seguenti corsi:

propedeutica allo studio della filosofia — un corso di due semestri;

filosofia — tre corsi di quattro semestri ciascuno;
storia della filosofia — tre corsi di cui due di quattro semestri ciascuno e uno di due semestri;
introduzione alla storia delle religioni — un corso di due semestri;
pedagogia — un corso di due semestri;
psicologia — un corso di due semestri;
scienza dell'antichità — due corsi di cui uno di otto semestri e uno di due semestri;
storia moderna — un corso di otto semestri, oppure un corso di sei semestri e uno di due semestri di storia della Chiesa;
geografia — un corso di otto semestri (nel secondo biennio lo studente potrà compiere otto semestri fra storia antica e storia moderna e geografia);
paleografia e diplomatica — un corso di due semestri;
storia dell'arte medioevale e moderna — un corso di due semestri;
letteratura italiana — un corso di due semestri;
filologia romanza — un corso di due semestri;
filologia classica — due corsi di due semestri ciascuno;
istituzioni di scienze economiche — un corso di due semestri;
istituzioni di diritto romano — un corso di due semestri.

Art. 78.

Gli studenti, qualunque ordine di studi abbiano prescelto, debbono dar prova, alla fine del primo biennio, di conoscere, oltre la lingua francese, la lingua tedesca o la lingua inglese.

Art. 79.

Gli ordini di studio di cui agli articoli precedenti si intendono semplicemente consigliati agli studenti, i quali sono liberi di formarsi nel modo che credono migliore gli ordini medesimi, semprechè vi comprendano un numero di ore d'insegnamento pari a quello risultante dagli ordini di studio proposti negli articoli precedenti.

Art. 80.

Il Consiglio di Facoltà può assegnare a ciascun insegnamento tante ore settimanali quante ne reputi opportuno, distribuendole anche in vari corsi ed esercitazioni, in modo, però, che non ne risulti un carico di ore di insegnamento superiore a ventisei ore settimanali in ciascuno dei primi due anni e a venti ore settimanali in ciascun anno del secondo biennio.

Art. 81.

Gli esami di profitto per le seguenti materie comprendono anche prove scritte:

a) letteratura italiana, lingua e letteratura latina per gli studenti che seguono il I ed il II ordine di studi per la laurea in lettere (filologia e storia antica, filologia e storia moderna); letteratura italiana e lingua e letteratura straniera prescelta, per gli studenti che seguono l'ordine di studi di filologia romanza e di filologia germanica;

b) filosofia oppure storia della filosofia per gli studenti che hanno scelto il I ordine di studi per la laurea in filosofia. Questi debbono inoltre subire un esame pratico di biologia generale e uno di psicologia sperimentale;

c) filosofia oppure storia della filosofia e storia per gli studenti che hanno scelto il secondo ordine di studi per la laurea in filosofia.

*Scuole di perfezionamento.*

Art. 82.

La Scuola di filologia classica si propone in modo particolare di addestrare nella critica dei testi greci e latini, nelle ricerche di grammatica storica classica, nelle indagini sulla letteratura di lingua greca e latina.

Comprende i seguenti insegnamenti:
letteratura greca;
letteratura latina;
lingua greca;
lingua latina;
letteratura bizantina;
letteratura latina medioevale;
letteratura cristiana antica;
antichità classiche;
storia antica;
archeologia;
glottologia indo-europea;
storia della filosofia antica;
papirologia o paleografia classica;
lingua e letteratura greca moderna (facoltativo).

Art. 83.

La Scuola di scienze dell'antichità si propone in modo particolare di addestrare nelle discipline storiche e antiquarie del mondo classico, nella lettura, interpretazione, valutazione delle epigrafi, dei monumenti e degli altri prodotti degli scavi archeologici, e nello studio dell'arte antica.

Comprende i seguenti insegnamenti:
storia antica;
antichità classiche e epigrafia;
archeologia;
istituzioni di diritto romano;
antichità dell'Egitto greco-romano;
letteratura greca;
letteratura latina;
lingua greca;
lingua latina;
storia della filosofia antica;
letteratura bizantina, o letteratura latina medioevale, o letteratura cristiana antica;
lineamenti di storia del diritto, o istituzioni di scienze economiche.

Art. 84.

La Scuola di papirologia si propone in modo particolare di addestrare nella lettura di papiri di età greca e romana di Egitto, nella loro interpretazione e valutazione critica, nella preparazione di tutti quegli studi d'ordine generale e speciale che si ricollegano alle scoperte dei papiri, nella redazione di repertori, liste, bibliografie che giovano alla organizzazione e all'insegnamento di questa scienza.

Comprende i seguenti insegnamenti:
antichità dell'Egitto greco-romano e papirologia;
lingua greca;
lingua e letteratura copta;
egittologia;
antichità classiche;
storia antica;
istituzioni di diritto romano;
letteratura cristiana antica o letteratura semitica o archeologia orientale.

Art. 85.

La Scuola di filologia romanza si propone di coltivare gli studi linguistici e letterari ed altri integrativi che siano base fondamentale per la conoscenza del mondo medioevale romanzo nella sua realtà storica e nei riflessi sul mondo moderno. Inoltre la Scuola si propone in modo particolare di addestrare alla valutazione ed edizione di testi medioevali e alla preparazione di studi di indole generale (indagine su

correnti di idee, raccolta di documenti folkloristici e linguistici, redazione di lessici e repertori bibliografici); di avviare alla specializzazione dei tre campi della filologia romanza: italiano; francese-provenzale; spagnolo-portoghese.

Gli inscritti devono seguire i corsi di:

filologia romanza (lingua e letteratura);
dialettologia e folklore;
fonetica sperimentale o glottologia indo-europea (due semestri);
latino medioevale;
letture paleografiche;
agiografia oppure letteratura cristiana;
storia della filosofia medioevale;
storia medioevale o storia dell'arte medioevale;
cultura orientale - letteratura bizantina o letteratura araba;
critica dei testi;

e uno dei seguenti corsi di specializzazione:

lingua e letteratura italiana;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura spagnola.

Art. 86.

La Scuola di storia medioevale e moderna si propone in modo particolare di addestrare nella ricerca e pubblicazione delle fonti storiche medioevali moderne e contemporanee e nelle indagini relative a determinati periodi o argomenti storici medioevali e moderni.

Comprende due ordini di studio:

*a*) di storia medioevale;
*b*) di storia moderna e contemporanea.

Del primo sono materie costitutive le seguenti:

storia moderna;
storia della Chiesa;
storia antica;
storia dell'arte;
storia della filosofia medioevale;
filologia romanza;
letteratura cristiana antica o agiografia;
letteratura latina medioevale;
letteratura bizantina;
paleografia e diplomatica;
numismatica e araldica;
epigrafia medioevale;
lineamenti di storia del diritto o storia del diritto pubblico;
istituzioni di scienze economiche;
istituzioni di diritto romano o diritto comune;
istituzioni di diritto canonico;
psicologia dei popoli.

Del secondo sono materie costitutive:

storia moderna;
storia della Chiesa;
storia del diritto;
storia della filosofia moderna;
diritto ecclesiastico;
politica;
storia e politica della colonizzazione;
diplomazia e storia dei trattati e concordati;
economia politica;
storia dei fatti economici;
statistica economica;
diritto internazionale pubblico;
diritto costituzionale;
psicologia dei popoli.

In ciascuno di questi due ordini di studio gli iscritti devono scegliere almeno otto corsi, dei quali tre devono essere seguiti per quattro semestri, e gli altri per non meno di due semestri ciascuno.

Art. 87.

La Scuola di filosofia neoscolastica si propone di promuovere gli studi di filosofia e storia della filosofia e di addestrare i giovani in tali discipline secondo le dottrine neoscolastiche.

Gli iscritti debbono seguire i seguenti corsi:

storia della filosofia antica;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna;
gnoseologia;
metafisica;
scolastica;
etica;

inoltre uno o più dei seguenti corsi, da scegliere secondo i fini particolari che si propongono, con l'approvazione del Consiglio di Facoltà:

introduzione alla storia delle religioni;
etnologia religiosa;
letteratura cristiana antica;
agiografia;
storia moderna;
storia della Chiesa;
paleografia;
pedagogia;
psicologia generale;
psicologia dei popoli;
cosmologia;
biologia generale;
economia politica;
religione, filosofia e coltura dell'India;
storia della filosofia indo-greca e dei rapporti indo-cristiani.

Art. 88.

La Scuola di psicologia si propone di addestrare gli iscritti nei metodi di indagine della psicologia, nella applicazione della psicologia alla pedagogia, nella fonetica sperimentale, nella psicologia dei popoli; di fornire ad essi una più ampia cultura psicologica e di promuovere ricerche originali in tutti i campi sopradetti.

Gli inscritti devono seguire i seguenti corsi:

biologia generale;
anatomia e fisiologia comparate;
psicologia generale;
psicologia del fanciullo;
psicologia dei popoli;
psicologia applicata;
fonetica sperimentale;
etnologia religiosa,

e frequentare inoltre due anni il laboratorio per quella materia nella quale l'inscritto intende perfezionarsi.

Art. 89.

Gli iscritti alla Scuola di psicologia, che intendono conseguire un diploma speciale di perfezionamento nella fonetica sperimentale devono frequentare soltanto le seguenti materie:

psicologia generale;
anatomia e fisiologia comparate;
fonetica sperimentale;

ed il laboratorio per la fonetica sperimentale.

Art. 90.

La Scuola orientale ha per fine l'insegnamento delle lingue, della letteratura, della storia, delle istituzioni politiche, sociali e religiose dei popoli d'Asia e d'Africa.

Comprende gli insegnamenti esistenti nella Facoltà, i quali rientrino in una delle categorie seguenti:

I — filologia, cultura e storia dei popoli semitici:

*a*) assiriologia;
*b*) ebraico e lingue semitiche comparate;
*c*) lingua e letteratura araba;

II — lingue e letterature dell'Oriente cristiano:

*a*) lingua e letteratura siriaca;
*b*) letteratura araba cristiana;
*c*) lingue e letterature etiopiche;
*d*) lingua e letteratura copta;
*e*) lingua e letteratura armena;
*f*) patristica orientale;
*g*) liturgie cristiane orientali;
*h*) agiografia orientale;

III — egittologia;

IV — filologia, cultura e storia dei popoli indo-iranici:

*a*) sanscrito;
*b*) lingue medioevali dell'India (pracrito e pali);
*c*) religioni, filosofie e cultura dell'India;
*d*) filologia, cultura e storia iranica;
*e*) lingua e letteratura neo-persiana;

V — storia politica e religiosa dell'islamismo e storia della polemica fra cristiani e musulmani;

VI — lingue e letterature dei popoli turchi;

VII — filologia, cultura e storia dell'Asia centrale;

VIII — filologia, cultura e storia dell'estremo Oriente;

IX — etnologia d'Asia e d'Africa;

X — archeologia e storia dell'arte dei popoli asiatici e africani.

Art. 91.

Il Consiglio di Facoltà, per fini speciali, può disporre e approvare altri ordini di studio per le Scuole di perfezionamento, in modo, però, che il numero totale delle ore di insegnamento in ciascuna Scuola non riesca inferiore a quello risultante dai rispettivi ordini disposti con gli articoli precedenti.

Art. 92.

Alle Scuole di perfezionamento costituite nella Facoltà di lettere e filosofia possono essere iscritti i laureati in lettere e filosofia.

Alla Scuola di perfezionamento in storia moderna possono essere iscritti anche i laureati in giurisprudenza.

Alla Scuola di perfezionamento in psicologia possono essere iscritti anche i laureati in medicina.

Art. 93.

Per il conseguimento dei diplomi di perfezionamento gli iscritti devono dare gli esami speciali delle materie della Scuola, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà, e sostenere la discussione di una tesi scritta su argomento concordato con gli insegnanti della Scuola e fissato al meno sei mesi prima.

Gli iscritti alla Scuola di lingue e letterature orientali dovranno in ogni caso dimostrare di avere sicura conoscenza di almeno una delle lingue e delle letterature che sono oggetto di insegnamento della Scuola.

Art. 94.

Gli iscritti ad una Scuola, i quali abbiano già ottenuto un diploma in altra Scuola di perfezionamento costituita nella Facoltà di lettere e filosofia, possono ottenere dal Consiglio di Facoltà di conseguire il nuovo diploma dopo un solo anno di iscrizione e di non ripetere gli esami speciali, fermo restando l'obbligo, però, della presentazione e della discussione di una nuova tesi scritta.

## CAPO SETTIMO

### Del personale di segreteria, di economato e di biblioteca.

Art. 95.

L'Università ha un ufficio di segreteria, costituito di un direttore di segreteria e di un applicato.

Possono essere costituiti uffici di segreteria di Facoltà con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta della rispettiva Facoltà e parere favorevole del Senato accademico.

Ogni segreteria di Facoltà è costituita di un segretario.

Art. 96.

L'Università ha pure un ufficio di economato e cassa, costituito di un economo e di due applicati.

Art. 97.

Al servizio della Biblioteca universitaria provvedono un direttore di biblioteca, un bibliotecario e un applicato di biblioteca.

Art. 98.

Per essere nominati agli uffici di segreteria, di biblioteca e di economato e cassa si richiedono i seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana;
*b*) età non inferiore ai 21 anni;
*c*) titoli di studio o pratica di ufficio, che dimostrino la capacità a coprire utilmente il posto;
*d*) sana costituzione fisica e buona condotta morale.

Il giudizio su questi requisiti e la nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 99.

Ai nominati è conferita la stabilità dopo un periodo di sei mesi di prova.

Il conferimento della stabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, al quale spetta di valutare i risultati della prova, con facoltà, in casi eccezionali, di estenderne il periodo fino a un anno.

Art. 100.

Durante il periodo di prova i nominati possono essere licenziati per gravi motivi riflettenti la condotta personale o l'attitudine a coprire l'ufficio.

I motivi del licenziamento devono essere previamente comunicati all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni sia a voce che in iscritto.

Art. 101.

Il Rettore per i direttori di segreteria e di biblioteca e per l'economo, e i rispettivi capi di ufficio per gli altri, possono accordare congedi, senza perdita delle competenze, i quali in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno finanziario.

Per quanto riguarda l'aspettativa e i congedi richiesti per comprovati motivi di salute, si applicano le stesse norme che valgono per gli impiegati civili dello Stato.

Fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa la aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre.

Avrà termine egualmente con il 15 ottobre, qualunque sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di 15 giorni.

Art. 102.

Le pene disciplinari cui va soggetto il personale di segreteria, di economato e di biblioteca sono:

*a*) l'ammonizione;

*b*) la censura;

*c*) la sospensione fino a quattro mesi;

*d*) il licenziamento.

Per negligenza nei doveri di ufficio e per tutte le mancanze, che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. Per grave insubordinazione, per abituali mancanze ai doveri di ufficio ed irregolarità di condotta e, in genere, per atti che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato, si applicano, secondo i casi e le circostanze, la sospensione e il licenziamento.

L'ammonizione è data privatamente dal Rettore e ha carattere di semplice avvertimento.

Per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.

Le pene della sospensione e del licenziamento sono inflitte dal Consiglio di amministrazione. L'incolpato può presentare a voce o in iscritto le sue difese.

La pena della sospensione importa la sospensione anche dello stipendio e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

Art. 103.

Il personale di segreteria, economato e biblioteca può essere dispensato dal servizio, prima del termine utile per il trattamento di quiescenza:

*a*) quando non risulti più idoneo alle mansioni di ufficio;

*b*) quando venga soppresso il posto in seguito a riduzione dei servizi.

Nel caso della lettera *a*) il Consiglio di amministrazione delibera, sentite le ragioni dell'interessato, presentate a voce o in iscritto.

La dispensa dal servizio dà diritto ad una indennità corrispondente a tante mensilità quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 104.

Lo stipendio e gli aumenti periodici dello stipendio per gli impiegati di segreteria, di economato e di biblioteca sono fissati nella Tabella n. 6 annessa al presente statuto.

Art. 105.

All'impiegato trasferito in altro ufficio dell'Università gli anni di servizio prestati nell'ufficio di provenienza sono calcolati, agli effetti dell'aumento di stipendio, per intero se i due uffici sono retribuiti con pari stipendio, e per due terzi se il nuovo ufficio è retribuito con stipendio maggiore.

Art. 106.

Al personale di segreteria, di economato e di biblioteca è concesso il trattamento di quiescenza.

Quanto alla misura della pensione, ai termini per la liquidazione di essa e al computo del servizio utile si seguono le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto.

La dimissione accettata fa perdere ogni diritto a pensione.

## CAPO OTTAVO.

### Del personale tecnico e subalterno.

Art. 107.

Per i servizi generali dell'Università e per quelli particolari delle singole Facoltà è assunto personale tecnico e subalterno. La nomina e l'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli servizi e uffici spettano al Rettore.

Art. 108.

Il personale tecnico e subalterno passa in pianta stabile dopo un periodo di sei mesi di prova, che, per giustificati motivi, può essere esteso a non oltre un anno.

Art. 109.

Prima del termine di prova il personale può essere licenziato per gravi motivi riflettenti la condotta o la capacità di rendimento nel servizio.

L'interessato può presentare al Consiglio di amministrazione le sue osservazioni in iscritto o a voce.

Art. 110.

Al personale tecnico e subalterno sono concesse, compatibilmente con le esigenze del servizio, licenze per la durata massima di giorni trenta, per ciascun anno accademico, senza perdita delle competenze.

Art. 111.

Al personale tecnico e subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

*a*) la multa;

*b*) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a quindici giorni;

*c*) il licenziamento.

La multa è inflitta dall'economo per mancanze nel servizio, che non siano tali da pregiudicare gravemente il servizio stesso e non costituiscano grave insubordinazione.

Per mancanze più gravi, o per abituale negligenza o insubordinazione, possono essere inflitte, secondo i casi e le circostanze, le pene della sospensione e del licenziamento, le quali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione sentite le difese che l'incolpato può presentare a voce o in iscritto.

Art. 112.

Il personale tecnico e subalterno può essere licenziato con preavviso, per incapacità fisica, intellettuale o morale a continuare la sua prestazione, o per riduzione o soppressione dei servizi. Cessando dal servizio, riceve una congrua indennità fissata ogni volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 113.

Gli stipendi e gli aumenti periodici dello stipendio del personale tecnico e subalterno sono fissati nella Tabella numero 7 annessa al presente statuto.

## CAPO NONO.

### Dell'Amministrazione della Università.

Art. 114.

L'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori mette gratuitamente a disposizione della Università gli immobili in cui

questa ha sede, la biblioteca e tutti gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche, che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovano all'atto della costituzione di essa.

I beni di cui al comma precedente, come quelli che successivamente l'Istituto G. Toniolo di studi superiori avesse fornito o concesso in uso alla Università, dovranno essere inscritti in apposito inventario, e non potranno tornare a disposizione dell'Istituto concedente, se non quando questo avrà convenientemente e sufficientemente provveduto agli scopi particolari, per i quali i beni stessi erano posti a disposizione dell'Università.

L'Università dispone inoltre di contributi privati e dei proventi che le spettano per legge, con i quali costituisce un proprio patrimonio del quale pure sarà tenuto, separato, regolare inventario.

Quando l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure ad essere privata della personalità giuridica, o dell'autonomia o del carattere di Università cattolica, il suo patrimonio sarà devoluto all'Istituto G. Toniolo di studi superiori, ente fondatore e finanziatore dell'Università stessa, o, in mancanza di esso, ad altro ente avente scopi di interesse culturale e cattolico da designarsi dalla Santa Sede.

## TABELLE ANNESSE ALLO STATUTO

TABELLA N. 1 (art. 20)

### POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI.

Facoltà di Giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
» di Lettere e Filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

TABELLA N. 2 (art. 26)

### STIPENDIO DEI PROFESSORI DI RUOLO E INDENNITÀ DI CARICA DEL RETTORE.

I — *Stipendio e aumenti periodici di stipendio dei Professori.*

| UFFICIO | Stipendi e supplementi servizio attivo | | |
|---|---|---|---|
| | Iniziale del grado | Al 1° aumento | Al 2° aumento |
| Professori stabili di 1ª classe . . . | 27,500<br>*2,500* | | |
| | 30,000 | | |
| Professori stabili di 2ª classe — (Rimangono nel grado 7 anni) . . . . | 21,000<br>*2,000* | 23,000<br>*2,000* | |
| | 23,000 | 25,000 | |
| Professori stabili di 3ª classe — (Rimangano nel grado 8 anni) . . . . | 17,800<br>*1,500* | 19,000<br>*1,500* | |
| | 19,300 | 20,500 | |
| Professori non stabili — (Rimangono nel grado almeno 3 anni) . . . . . | 16,000<br>*1,200* | 16,800<br>*1,200* | 17,800<br>*1,200* |
| | 17,200 | 18,000 | 19,000 |

*NB.* — Le cifre in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

II. — *Indennità di carica del Rettore: annue* L 3,000.

TABELLA N. 3 (art. 32)

### STIPENDIO ANNUO DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI.

Aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9,000
Assistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8,000

TABELLA N. 4 (art. 50)

### TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE.

| FACOLTÀ E SCUOLA | Tassa di immatricolazione | Tassa annuale di iscrizione | Tassa di laurea | Sopratassa ann. per gli esami di profitto | Sopratassa per esami di laurea |
|---|---|---|---|---|---|
| Facoltà di Giurisprudenza . . . . | 300 | 750 | 300 | 150 | 75 |
| Scuola di Scienze politiche, economiche e sociali . . . . . . | 300 | 750 | 300 | 150 | 75 |
| Facoltà di Lettere e Filosofia . . | 300 | 400 | 300 | 150 | 75 |

### SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.

Tassa d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150

TABELLA N. 5 (art. 51)

### DIRITTI DI SEGRETERIA.

a) Per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri (1) L. 5 —
b) Per rilascio del diploma di laurea . . . . . . . . . . . » 25 —

(1) Non compreso il costo della carta bollata e della corrispondente marca.

TABELLA N. 6 (art. 104)

### STIPENDIO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DI ECONOMATO E DI BIBLIOTECA.

| Impiego | Stipendio iniziale | Dopo un anno | Aumento quinquennale |
|---|---|---|---|
| Direttore di Segreteria . . | L. 10,800 | 12,000 | 1,500 |
| Applicato. . . . . . . . . | » 5,400 | 6,200 | 600 |
| Segretario di facoltà . . . | » 7,800 | 8,400 | 1,000 |
| Economo . . . . . . . . . | » 9,600 | 10,800 | 1,200 |
| Applicato . . . . . . . . . | » 5,400 | 6,200 | 600 |
| Direttore Biblioteca. . . . | » 11,400 | 12,600 | 1,500 |
| Bibliotecario . . . . . . . | » 7,800 | 8,500 | 1,000 |
| Applicato. . . . . . . . . | » 5,400 | 6,200 | 600 |

TABELLA N. 7 (art. 113

### STIPENDIO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

| Impiego | Stipendio iniziale | Dopo un anno | Aumento quinquennale |
|---|---|---|---|
| Custode . . . . . . . . . | L. 6,000 | 6,600 | 600 |
| Bidello . . . . . . . . . . | » 4,200 | 4,800 | 600 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per la pubblica istruzione:*
FEDELE.

**Numero di pubblicazione 597.**

REGIO DECRETO 13 marzo 1927, n. 304.

**Fissazione della data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà per i Comuni di talune provincie del Regno pei quali non sia stato già provveduto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei Comuni delle provincie di Aosta, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Castrogiovanni, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Foggia, Forlì, Udine, pei quali non sia stato già provveduto, è fissata al 22 marzo 1927 la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1927 Anno V*
*Atti del Governo, registro 258, foglio 95.* — FERRETTI.

---

REGIO DECRETO 24 febbraio 1927.

**Riconoscimento del « Consorzio italiano sindacati d'assicurazione infortuni » (C.I.S.A.).**

Con R. decreto 24 febbraio 1927 - Anno V - registrato alla Corte dei conti, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, modificato col R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, il « Consorzio italiano sindacati d'assicurazione infortuni » (C.I.S.A.), con sede in Milano, e ne è stato approvato lo statuto.

Il Consorzio predetto ha personalità giuridica propria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

---

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1927.

**Norme per la gestione delle Casse comunali di credito agrario della Basilicata.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 7, ultimo capoverso, del R. decreto-legge 1 maggio 1924, n. 814;

Visto l'art. 70 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato col R. decreto 9 aprile 1922, numero 932;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1925, n. 145;

Decreta:

Art 1.

Nei Comuni dove la Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata apre proprie succursali o agenzie, la gestione delle Casse comunali di credito agrario viene assunta dalla Cassa provinciale pel tramite della propria succursale o agenzia.

Art. 2.

Nel caso previsto dall'articolo precedente il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario è disciolto.

Il presidente della Cassa comunale o chi per esso, con l'ausilio dei funzionari di detta Cassa, consegnerà al direttore della succursale o dell'agenzia della Cassa provinciale tutte le attività e le passività della Cassa comunale esistenti a quel giorno redigendo verbale in triplice copia, di cui una per l'archivio del Comune, l'altra per la Cassa provinciale e la terza per il Ministero dell'economia nazionale.

Il verbale sarà firmato da tutti gl'intervenuti, che avranno diritto d'inserire nel verbale stesso tutte le riserve concernenti le diverse voci dell'attivo e del passivo.

Art. 3.

Entro un mese dalla consegna di cui all'articolo precedente il presidente della Cassa comunale darà alla Cassa provinciale il conto definitivo, che formerà parte integrante del verbale di consegna.

Art. 4.

La Cassa provinciale liquiderà nel più breve tempo tutte le attività della Cassa comunale. Il patrimonio liquido sarà scritturato nel conto « Patrimonio Casse comunali di credito agrario » al nome della Cassa comunale e aumentato al 31 dicembre di ogni anno dell'interesse netto alla ragione del 3 per cento.

Art. 5.

La Cassa provinciale rispetterà gli obblighi che per gli attuali statuti gravassero sugli utili delle Casse comunali.

Art. 6.

Il personale delle Casse comunali che non possa essere assunto dalla Cassa provinciale verrà esonerato con una annualità di stipendio.

Art. 7.

Nel caso in cui la Cassa provinciale credesse di sopprimere la succursale o l'agenzia, il patrimonio della Cassa comunale sarà riconsegnato al Consiglio di amministrazione della stessa, da ricostituirsi ai sensi del decreto Ministeriale 18 giugno 1925.

Su tale patrimonio non potrà essere accampato nessun diritto sugli eventuali creditori della Cassa provinciale.

Art. 8.

Nel caso di concentrazione del patrimonio delle Casse agrarie e di prestanze agrarie e dei Monti frumentari e nummari in quello della Cassa provinciale, ai termini del primo e secondo capoverso dell'art. 2 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e verificandosi il caso della istituzione di succursali o agenzie della Cassa provinciale nei Comuni dove esistevano enti agrari il cui patrimonio venne concentrato, dal patrimonio della Cassa provinciale verranno stralciati patrimoni concentrati, applicando ad essi le disposizioni degli articoli precedenti.

Roma, addì 5 marzo 1927 - Anno V

*Il Ministro*: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1927.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana adottata dalla Società di assicurazione « Alta Italia », con sede in Torino.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 maggio 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali 26 dicembre 1925, 19 aprile 1926, 20 maggio 1926, 25 giugno 1926, 3 luglio 1926, 2 agosto 1926, 9 novembre 1926 e 9 dicembre 1926, con i quali la Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia » con sede in Torino venne autorizzata ad esercitare l'assicurazione sulla vita umana;

Vista la domanda della Società intesa ad ottenere l'approvazione di un nuovo tipo di contratto di assicurazione sulla vita;

Viste le basi tecniche, la tariffa dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvata in conformità del testo debitamente autenticato, la seguente tariffa adottata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alta Italia », capitale sociale lire 20,000,000, versato L. 6,500,000 con sede in Torino:

Tariffa n. 8-B, per l'assicurazione contro pagamento di un premio annuo temporaneo dovuto in vita del contraente di un capitale pagabile al beneficiario se in vita al termine prestabilito, con la condizione della restituzione dei premi pagati, nel caso di premorienza del beneficiario.

Roma, addì 28 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si informa che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 15 marzo 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, relativo alla istituzione di un reparto della Milizia portuaria a Livorno.

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Comunicazioni.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato, in data 24 febbraio 1927, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, relativo alle spese di affitto pei locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione degli uffici circondariali.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato, in data 24 febbraio 1927, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti pel riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato, in data 10 marzo 1927, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riaggregazione al comune di Castroreale del comune di Rodì.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretaro di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 marzo 1927, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279, col quale si è approvato il trattato relativo alla Bessarabia, stipulato in Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero Britannico, la Francia, il Giappone, principali Potenze Alleate, e la Romania.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Apertura di ricevitoria telegrafica.**

Il giorno 9 marzo 1927, in Castel del Bosco, provincia di Pisa, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2a classe con orario limitato di giorno.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite**

del 16 marzo 1927 - Anno V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 86.36 | Oro | 425.94 |
| Svizzera | 424.28 | Belgrado | 39 — |
| Londra | 107.124 | Budapest (pengo) | 3.87 |
| Olanda | 8.83 | Albania (Franco oro) | 427.25 |
| Spagna | 382.05 | Norvegia | 5.75 |
| Belgio | 3.065 | Svezia | 5.90 |
| Berlino (Marco oro) | 5.235 | Polonia (Sloty) | — |
| Vienna (Schillinge) | 3.12 | Danimarca | 5.88 |
| Praga | 65.45 | Rendita 3,50 % | 63.55 |
| Romania | 13.30 | Rendita 3,50 % (1902) | 58 — |
| Russia (Cervonetz) | 113.35 | Rendita 3 % lordo | 37.375 |
| Peso argentino oro | 21.20 | Consolidato 5 % | 79.90 |
| Peso argentino carta | 9.33 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 61.325 |
| New York | 22.075 | | |
| Dollaro Canadese | 22.02 | | |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **3ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 28).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 317903 | 1000 — | Giordano Rosa di Angelo, *nubile*, dom. a Salerno. | Giordano Rosa di Angelo, *minore sotto la p.p. del padre*, dom. a Salerno. |
| » | 317904 | 1000 — | Giordano Giovanna di Angelo, *nubile*, domiciliata a Salerno. | Giordano Giovanna di Angelo. |
| » | 43878 | 1145 — | Gay di Quarti Felicita fu Leopoldo, moglie di Piossasco d'Airasca Carlo Alberto, domiciliata a Torino; con usufrutto a Pios di Rosignano Cesare di Ernesto, dom. a Torino, sino al decesso della signora *Elodia Manuel*. | Intestata come contro; con usufrutto a Pios di Rosignano Cesare di Ernesto, dom. a Torino, sino al decesso della signora *Elodia De Manuel de Locatel fu Giuseppe, vedova Gay di Quarti Zaverio*. |
| P. N. 5 % | 36380 | 25 — | *Napoletano* Giuseppe di Costantino, dom. a Castel S. Giorgio (Salerno). Ipotecata per cauzione dovuta da *Napoletano* Costantino ecc. | *Napoletani* Giuseppe ecc. come contro. Ipotecata per cauzione dovuta da *Napolitani* Costantino ecc. |
| 3.50 % (1906) Ricevuta provvisoria emessa il 2-12-1924 dalla Sezione di R. Tesoreria di Bergamo | 525 | Cap. 5000 — | *Aricci* D. Silvestro fu Manfredo. | *Arici* D. Silvestro fu Manfredo. |
| Cons. 5 % | 206144 | 225 — | Faconti *Francesco* fu Vittorio, minore sotto la p.p. della madre Carminati Margherita di Carlo, ved. di Faconti Vittorio, dom. a Capriate d'Adda (Bergamo). | Faconti *Francesca* fu Vittorio, minore ecc. come contro. |
| » | 91122 | 500 — | Sottocasa Giacomino di Ulderico, dom. a Bergamo. | Sottocasa Giacomino di Ulderico, *minore sotto la p.p. del padre* dom. a Bergamo. |
| » | 350989 | 210 — | Gandino Giovanna fu *Giuseppe*, moglie di Maglio Andrea, dom. a Casaleggio Boerio (Alessandria), vincolata. | Gandino Giovanna fu *Domenico*, moglie ecc. come contro. |
| 3.50 %<br>» | 365706<br>379858 | 70 —<br>175 — | Mourglia *Clementina* fu *Bartolomeo*, nubile, dom. a Luserna S. Giovanni (Torino). | Mourglia *Maria-Clementina* fu *Giovanni-Bartolomeo*, nubile, ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 293510 | 240 — | De Leo *Mario* fu Eugenio, minore sotto la p.p. del padre, dom. a Messina. | De Leo *Mariano* fu Eugenio, minore, ecc., come contro. |
| 3.50 % | 522293 | 262.50 | Ceruti *Adolfo* fu Giuseppe, dom. a Como. | Ceruti *Francesco-Adolfo-Giuseppe* fu Francesco, dom. a Como. |
| » | 689112 | 175 — | Castellana *Maria-Giulia* di Luigi, minore sotto la p.p. del padre, dom. a Torino. | Castellana *Giulia-Natalia-Ernesta* di Luigi, minore ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 febbraio 1927 - Anno V. *Il direttore generale*: BRUNI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.